

Indebita percezione per le erogazioni da DL Liquidità con falsa dichiarazione

Nell'ambito delle "erogazioni pubbliche" deve ricondursi anche la mera prestazione di garanzia gratuita e requisito essenziale per il finanziamento

/ Stefano COMELLINI

Nella nozione di **erogazioni pubbliche**, la cui indebita percezione integra il reato di cui all'[art. 316-ter](#) c.p., rientra non solo l'ottenimento di una somma di denaro, ma anche la prestazione di una garanzia pubblica, quale quella rilasciata dallo Stato per l'erogazione al privato del mutuo di cui al c.d. decreto "Liquidità".

Il principio di diritto si ritrova nella sentenza n. [2125](#) depositata ieri, con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso di una professionista sottoposta ad indagine per il reato di cui all'[art. 316-ter](#) c.p., avverso il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente con riferimento al conseguimento di un mutuo erogato da istituto bancario avvalendosi della garanzia prevista dal DL [23/2020](#), ma, come successivamente accertato, autocertificando mendacemente che l'attività professionale era stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 e producendo una **falsa dichiarazione** dei redditi.

Ferma la ricostruzione dei fatti materiali e documentali non contestati dalla ricorrente, l'attenzione della Corte si è preliminarmente rivolta all'esatta **qualificazione giuridica** del reato, configurato dai giudici di merito in quello di cui all'[art. 316-ter](#) c.p. – e non di cui all'[art. 640-bis](#) c.p. ("truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche") come inizialmente richiesto dal Pubblico Ministero – sia perché il Fondo di garanzia, secondo il dettato della norma emergenziale, ha rilasciato la garanzia per il mutuo senza compiere alcuna verifica, ma solo sulla scorta delle autocertificazioni della richiedente; sia perché l'erogazione era avvenuta ad opera, sì di un istituto privato, ma di fatto grazie al finanziamento pubblico che aveva vincolato delle somme a garanzia dell'eventuale futuro inadempimento del mutuatario.

La distinzione tra le due fattispecie – [art. 316-ter](#) e [art. 640-bis](#) – è stata a lungo **controversa** poiché entrambe fanno riferimento alla nozione di "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" e si distinguono tra loro, non per la tipologia delle erogazioni pubbliche, che sono obiettivamente identiche, ma solo per le modalità con cui tali erogazioni vengono conseguite dai beneficiari.

Il **discrimine** tra i due reati è stato fornito dalle Sezioni Unite della Corte che, con una pronuncia (n. [16568/2007](#)) i cui principi sono stati ampiamente richiamati dalla sentenza in esame, ha affermato che i due reati sono in rapporto di specialità e non di sussidiarietà, così che il primo ([art. 316-ter](#)) è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della

truffa. In altre parole, nel caso dell'indebita percezione di cui all'[art. 316-ter](#) il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento. Rilevante quindi, nel caso di specie, l'assunzione della garanzia da parte del Fondo centrale come **automatica**, gratuita e senza valutazione, e la subordinazione dell'erogazione del finanziamento alla mera verifica formale di quanto autocertificato dal richiedente.

Precisata l'esatta qualificazione giuridica, il tema di rilievo diviene la nozione di "erogazione pubblica" a cui la ricorrente aveva ritenuto non assimilabile la prestazione della garanzia pubblica, perché estranea a quanto deve intendersi per "contributo" o "finanziamento", fondati sull'**ottenimento di denaro**.

La Corte riconosce trattarsi di una scelta normativa volutamente aperta, espressione della volontà legislativa di prescindere dal *nomen iuris* del vantaggio economico goduto dal privato e di attribuire rilievo a qualsiasi erogazione da cui si tragga vantaggio a spese dello Stato

La garanzia rappresenta di per sé un valore economico a carico dello Stato

In sostanza, conclude la Corte, nell'ambito della nozione ampia di "erogazioni pubbliche" deve ricondursi, non solo l'ottenimento di denaro a titolo di contributo, sovvenzione, finanziamento, ecc., ma anche la mera prestazione di garanzia, proprio perché, come previsto dal decreto "Liquidità", qui **gratuita**, a differenza della sua consueta onerosità, e requisito essenziale per l'ottenimento del finanziamento. La garanzia in esame rappresenta di per sé un valore economico a carico dello Stato di cui il beneficiario si avvale, così da potersi ricondurre alla nozione di "altre erogazioni ... comunque denominate" contenuta nell'[art. 316-ter](#), oltre che nell'[art. 640-bis](#) c.p.

Passando poi alla misura reale oggetto del ricorso, la Corte ha precisato che il **profitto sequestrabile** a fini di confisca coincide nel caso di specie con l'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale della condotta illecita contestata; quindi, l'intero ammontare del finanziamento posto che il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato senza il mendacio della ricorrente.